

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 720

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006

Norme in materia di previdenza degli sportivi non professionisti

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sport sviluppa notevoli riflessi nella nostra società contemporanea, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo. Un dato che si inquadra in una società che tende a far prevalere modelli di vita consumistici e sedentari.

È pur vero che la Costituzione italiana, come insieme di norme e principi che regolano i diritti e doveri dei cittadini, nonché i poteri e le funzioni degli organi pubblici, non annovera alcun articolo specifico sull'attività sportiva o sport in generale. Ora, la disciplina del disegno di legge in esame è riconducibile essenzialmente alla «previdenza sociale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, rientrante nelle materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in via secondaria alla «tutela e sicurezza del lavoro» o all'«ordinamento sportivo» rientranti, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente Stato - Regioni.

Infatti, gran parte dello sport italiano è oggi privo di un adeguato sostegno normativo relativamente alla questione delle tutele, degli ingaggi, delle caratteristiche e della regolamentazione del rapporto esistente tra sportivi e società, del riconoscimento della professionalità e delle responsabilità delle metodologie didattiche messe a punto dagli insegnanti e dagli istruttori delle varie discipline sportive, del riconoscimento dello sport quale attività principale esercitata ai fini del sostegno economico per sé e il proprio nucleo familiare.

L'intervento legislativo che qui si propone si rende necessario, poiché nel nostro ordinamento non risulta esservi alcuna disciplina specifica in materia di regolamentazione

delle prestazioni lavorative tra gli sportivi e le società o le associazioni sportive. Ecco, quindi, la necessità di un riconoscimento delle tutele fondamentali in materia di sicurezza sociale, salvo per ciò che riguarda gli «sportivi professionisti» e alcuni altri settori inerenti il personale addetto agli impianti sportivi.

L'assenza di una tale disciplina ha creato nel tempo una discriminazione evidente non soltanto tra settori del mondo sportivo tutelati da una apposita disciplina e settori, viceversa, totalmente privi di qualsivoglia garanzia nell'ambito delle prestazioni sportive effettuate, ma anche all'interno stesso dello sport professionistico.

Eppure sono circa 7 milioni i tesserati delle Federazioni sportive nazionali e, tra essi, decine di migliaia svolgono attività sportiva in forma sostanzialmente agonistica, continuativa e quasi esclusiva.

Appare opportuno, pertanto, riconoscere una precisa tutela a quanti operano in questo settore, caratterizzato - proprio per la tipicità e la specificità delle prestazioni rese - da un percorso agonistico e professionale inevitabilmente più breve e intermittente rispetto ad altre attività, aggiornando in particolare le disposizioni previdenziali.

Il disegno di legge è composto di 3 articoli e non ha bisogno di alcuna copertura finanziaria, in quanto il nuovo sistema non comporta oneri per lo Stato.

L'articolo 1 stabilisce l'obbligo di iscrizione previdenziale di atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici privi della qualificazione di sportivi professionisti nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano

(CONI). La condizione è che tali soggetti esercitino l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso, in qualsiasi forma, corrisposto e che abbiano conseguito l'abilitazione dalle competenti Federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia. L'iscrizione dovrà avvenire all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Fondo pensioni per gli sportivi professionisti. Si ricorda, al riguardo, che l'ordinamento pensionistico del nostro Paese è strutturato in un regime generale di previdenza quale è l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e che riguarda sia lavoratori dipendenti che autonomi. Ad esso si affiancano i regimi sostitutivi dell'AGO, anche essi di natura obbligatoria, che si sostituiscono al regime generale dell'INPS in quanto gestioni speciali o fondi per determinate categorie di lavoratori. L'ENPALS, in particolare, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, della legge 29 no-

vembre 1952, n. 2388, provvede alla tutela previdenziale per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

L'articolo 2 fissa l'aliquota contributiva dovuta per i soggetti individuati all'articolo 1 a carico dei datori di lavoro e degli sportivi.

All'articolo 3 è prevista l'estensione agli sportivi non professionisti del regime pensionistico, delle modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali, dei requisiti di accesso al pensionamento e delle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria per ciò che attiene la contribuzione, delle disposizioni in vigore per i lavoratori già iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede l'estensione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità. Più in particolare, per le lavoratrici, si prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto già riconosciuta alle lavoratrici autonome (articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti assicurati)

1. Gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, gli insegnanti, i maestri e i tecnici, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici privi della qualificazione di sportivi professionisti nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, devono aver conseguito l'abilitazione dalle competenti Federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia.

3. All'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, dopo il numero 22, sono inseriti i seguenti:

«22-bis) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura subordinata;

22-ter) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi,

direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura autonoma;».

Art. 2.

(Obblighi contributivi)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per gli sportivi iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, di seguito denominato «Fondo», è stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico degli sportivi è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, l'aliquota contributiva a carico dei medesimi è stabilita nella misura del 18 per cento.

2. L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori, di cui al secondo periodo del comma 1, è incrementata annualmente di 2 punti percentuali sino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, iscritti al Fondo, possono provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi».

2. Quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dal presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, come sostituito dal presente articolo, si applica a decorrere dal 1° giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Regime pensionistico)

1. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti ai sensi della presente legge si applicano, ai fini dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche, delle modalità di calcolo, dei requisiti di accesso delle prestazioni pensionistiche e della disciplina della prosecuzione volontaria, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.

2. In materia di tutela e sostegno della maternità si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome di cui all'articolo 66 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

3. Ai fini della determinazione del diritto ai trattamenti pensionistici e della misura degli stessi, gli sportivi di cui all'articolo 1,

comma 2, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

4. Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico del richiedente è determinato applicando l'aliquota contributiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come modificato dalla presente legge, sulle retribuzioni percepite nei periodi oggetto del riscatto. La domanda di riscatto dei predetti periodi di attività deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ENPALS previsto dall'articolo 4 del regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da quattro membri, dei quali la metà in rappresentanza degli sportivi e la restante metà in rappresentanza delle società sportive, designati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

